

Unito; e venne adottata con centottantasei voti contra diciannove.

Nel 3o aprile, Grattan presentò un bill conforme alla prima risoluzione, ed ecco le sue clausule: le persone professanti la religione cattolica romana, potessero sedere e votare in ciascuna delle camere del parlamento, dopo aver prestato un giuramento sostituito a quello di obbedienza, di abbandono e di supremazia, e con dichiarazioni sostituite a quelle con cui veniva riprovata la transustanziazione e l'invocazione dei santi. Il giuramento lunghissimo, esprimeva la promessa di obbedire al re e sostenere la successione protestante, la rinuncia ai principii che stabiliscono la giurisdizione temporale dei papi, o di ogni altro potentato straniero nel regno Unito, o la validità della scomunica lanciata, sia dal papa, sia da un concilio per deporre un principe. Con essa dichiarazione riconoscevasi non poter un'azione per se stessa immorale, essere giustificata dal pretesto di farsi pel bene della chiesa, o per obbedire ad un'autorità ecclesiastica qualunque; un peccato non andar perdonato per volontà del papa, o di un prete a meno di un pentimento sincero. Con altra riconoscevasi non essere l'infallibilità del papa un articolo di fede della chiesa cattolica romana; sconfessavasi qualunque intenzione di distruggere o turbare la chiesa anglicana, promettevasi rivelare ogni cospirazione, macchinazione ecc. che potesse mirare a quello scopo; finalmente attestava, prestarsi quel giuramento nel senso proprio delle espressioni, senza equivoco o riserva, e che verun potere od autorità potesse scusare o annullare. Bastava la prestazione di tal giuramento, perchè i cattolici romani fossero abilitati a votar nelle elezioni dei membri del parlamento, ed occupare tutti gl'impieghi civili e militari, meno i posti di cancelliere o guardasigilli della Gran Bretagna, e di vice re d'Irlanda. Un cattolico non potea venir proposto a verun beneficio della chiesa anglicana. Gli ecclesiastici della comunione romana, doveano inoltre obbligarsi con ispecial giuramento di non acconsentire, se non alla nomina di vescovi o vicari apostolici di specchiata fedeltà ed astenersi da qualunque corrispondenza colla corte di Roma, o con alcuno de'suoi delegati in oggetti stranieri agli affari puramente ecclesiastici. Finalmente escludevasi, con altra clausula, dalle funzioni episcopali nel regno